



INNOVHUB
STAZIONI SPERIMENTALI
PER L'INDUSTRIA

innovazione e ricerca

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito, le “Condizioni Generali”) si applicano a tutti i contratti tra Innovhub SSI (di seguito, anche “Committente”) e il Fornitore aventi a oggetto lavori, servizi e forniture (Innovhub SSI e il Fornitore, di seguito, congiuntamente, le “Parti”). Esse rimangono valide ed efficaci sino al completo adempimento delle obbligazioni in corso di esecuzione.

Le Parti, nell’ambito della contrattazione individuale, potranno stabilire condizioni contrattuali specifiche (di seguito, anche le “Condizioni Particolari”) che integrino le Condizioni Generali o, in caso di divergenza, prevalgono su quest’ultime.

Con l’accettazione delle presenti Condizioni Generali il Fornitore rinuncia espressamente all’applicazione delle proprie condizioni generali di vendita.

2. OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna a svolgere le attività oggetto del contratto a regola d’arte, con la massima diligenza e in piena conformità alla normativa vigente.

Tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dovuta, inclusi quelli fiscali e di sicurezza, e ogni attività necessaria o utile alla corretta e completa esecuzione del contratto, così come tutte le spese relative alle risorse umane e alle necessarie attrezzature restano a carico del Fornitore, intendendosi già inclusi nel corrispettivo contrattuale.

L’esecuzione del contratto dovrà rispettare gli oneri e le condizioni pattuite e avvenire nel rispetto di quanto proposto dal Fornitore in sede di offerta, che costituisce parte integrante del contratto.

Il Fornitore si obbliga a comunicare prontamente alla Committente ogni circostanza che influisca sull’esatta e tempestiva esecuzione del contratto.

Il Fornitore si impegna a osservare tutte le disposizioni concernenti le assicurazioni sociali nonché i contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali vigenti, e ad applicare ai propri dipendenti e, se cooperative, anche ai soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL stessi. Il Fornitore si obbliga inoltre a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. Il Fornitore si impegna, altresì, al rispetto della vigente normativa in materia di subappalto, anche in relazione alle disposizioni che regolano il trattamento retributivo e contributivo del personale alle dipendenze di eventuali subappaltatori.



Il Fornitore si obbliga a dare evidenza alla Committente circa l'adempimento di dette disposizioni e la solleva da qualsiasi azione promossa a tale riguardo da terzi nei suoi confronti.

Eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore non potrà, pertanto avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo assumendosene ogni relativo rischio.

Il Fornitore ed eventuali subappaltatori, subcontraenti o incaricati si impegnano a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Modello Organizzativo redatto dalla Committente ai sensi del d. lgs. 08/06/2001 n. 231 e s.m.i. ("Responsabilità amministrativa da reato") e, in particolare, del Codice etico e di comportamento, consultabile nella Sezione Società Trasparente del sito istituzionale della Committente. In caso di violazione dei suddetti obblighi, la Committente potrà risolvere il contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 122 del d. lgs. 31/03/2023 n. 36 e s.m.i. (di seguito, anche "Codice").

Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore dichiara di essere in regola con le disposizioni di legge in materia assicurativa, previdenziale, contributiva e antinfortunistica, assumendosi per questo piena e completa responsabilità sia civile che penale.

La Committente si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, al Fornitore la documentazione idonea a comprovare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi e ogni altro adempimento in tema di lavoro. Tale documentazione dovrà essere consegnata entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta.

Le violazioni dei predetti obblighi in materia di lavoro, contribuzione e sicurezza, questi ultimi come meglio specificati all'art. 3 delle presenti Condizioni Generali, comporteranno la risoluzione del contratto. Nel rispetto della normativa vigente, il Fornitore ed eventuali suoi subappaltatori restano solidalmente responsabili nei confronti della Committente.

Il Fornitore si impegna a utilizzare, per le attività dell'appalto e nei casi prescritti, personale abilitato ai sensi di legge e munito di preparazione professionale e conoscenze tecniche adeguate.

Eventuali revisioni dei prezzi e altre modifiche contrattuali saranno consentite esclusivamente alle condizioni e nei termini di cui agli articoli 60 e 120 del Codice.

Secondo quanto stabilito nei documenti a corredo della procedura di affidamento o aggiudicazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto il Fornitore è tenuto all'esecuzione ai prezzi, patti e condizioni originariamente previste e non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice, in presenza dei presupposti ivi indicati, il contratto con il Fornitore uscente è prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di un nuovo



affidamento. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3. OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA E TUTELA AMBIENTALE

Nell'esecuzione del contratto il Fornitore si impegna a ottemperare a tutte le norme e prescrizioni applicabili in materia di salute, igiene e sicurezza, condizioni di lavoro nonché tutela dell'ambiente, e a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, subcontraenti o incaricati le regole vigenti in materia presso le sedi della Committente.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato e idoneamente formato che accederà ai locali della Committente nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni in materia di sicurezza di accesso, fermo restando che sarà cura e onere del Fornitore medesimo verificare preventivamente le relative procedure.

Il Fornitore si impegna altresì a fornire al proprio personale una formazione completa sul rispetto delle norme antinfortunistiche.

La Committente si riserva di negare l'accesso alle proprie sedi o la permanenza presso le stesse al Fornitore, ai suoi dipendenti, subcontraenti o incaricati che non dovessero rispettare le disposizioni sopra citate.

Qualora la violazione degli obblighi in materia di sicurezza comporti casi di pericolo grave ed imminente, la Committente, salvo il diritto alla risoluzione del contratto, potrà ordinare la sospensione della prestazione fino a quando non verrà rimossa la violazione.

Il Fornitore, inoltre, solleva la Committente da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle obbligazioni dello stesso Fornitore quale datore di lavoro, relativamente alle normative sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

4. REQUISITI GENERALI E SPECIALI

Salvo quanto precisato al periodo seguente, il Fornitore attesta la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice e i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, ove richiesti, mediante il DGUE redatto in forma digitale secondo quanto previsto dell'articolo 91 del Codice.

Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice, di importo inferiore a 40.000 euro, il Fornitore attesta il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il possesso dei requisiti di partecipazione in capo al Fornitore sarà verificato dalla Committente ai sensi dell'art. 99, commi 1 e 2, del Codice, salvo per i predetti contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, in ordine ai quali si procederà mediante controllo a campione, da svolgersi secondo le modalità previste dalla disciplina della Committente in materia, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice.



Quando in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Committente procede alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva e agli ulteriori adempimenti previsti dall'articolo 52, comma 2, del Codice.

Qualsiasi variazione che dovesse intervenire in merito al possesso dei suddetti requisiti deve essere comunicata tempestivamente alla Committente che, in ogni caso, può effettuare controlli a campione anche nel corso dell'esecuzione del contratto.

5. RISCHI DI INTERFERENZA

Nel rispetto del disposto dell'art. 26 c. 3 del D. Lgs. 81/2008 (di seguito, anche "Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro") qualora l'esecuzione del contratto comporti rischi da interferenza, lo stesso sarà integrato dal Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) indicante le misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

In conformità all'art. 26 comma 3 bis del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, tale disposizione non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini/giorno nell'arco temporale di un anno e se non aggravati da particolari rischi (incendio elevato, ambienti confinanti, agenti cancerogeni, mutageni, biologici, amianto, atmosfere esplosive, lavori in quota, rischio di seppellimento, radiazioni, linee elettriche aeree in tensione, ecc.).

6. MODALITA' DI PAGAMENTO

Salvo che il contratto abbia a oggetto prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo e gli altri casi previsti dall'articolo 33 dell'Allegato II.14 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 125, comma 1, del Codice, sul valore del contratto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al Fornitore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Le fatture dovranno essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata innovhub_ssi@legalmail.it secondo le regole e i tracciati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 03/04/2013 e in base alle indicazioni operative presenti sul sito www.fatturapa.gov.it. Esse dovranno recare il codice CIG (codice identificativo gara) e, ove previsto, il codice CUP (codice unico di progetto) indicati nell'ordine o contratto. In mancanza, la Committente si riserva di non procedere al pagamento.

I pagamenti – corrispondenti allo stato di esecuzione del servizio o fornitura – saranno disposti di norma entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture, o dalla consegna delle merci o prestazione dei servizi, se



successive, sempre che queste siano regolari e approvate dal Responsabile Unico del progetto (RUP) o dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) o dagli altri soggetti autorizzati in base all'ordinamento della Committente. È fatto salvo il caso in cui si debba procedere all'applicazione di penali.

Ai fini del pagamento e qualora ne ricorrano le condizioni, la Committente verificherà l'insussistenza a carico del Fornitore di situazioni di inadempienza fiscale ex art. 48 bis del D.P.R. del 29/11/1973, n. 602 e s.m.i. ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito") e contributiva, ai sensi dell'articolo 125, comma 5, del Codice, mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC on line. Il rispetto dei termini di pagamento potrà essere assicurato qualora le verifiche diano esito regolare. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, del Codice.

Per gli affidamenti per i quali sono previsti pagamenti periodici, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di regolare esecuzione, ovvero del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC. Il Fornitore, pertanto, dovrà riportare sulle fatture, con le modalità consentite dal proprio sistema informatico, oltre all'importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l'importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sull'imponibile del compenso maturato.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. del 26/10/1972, n. 633, l'IVA esposta in fattura sarà trattenuta e successivamente versata all'Erario dalla Committente. Non si procederà al pagamento delle fatture non conformi ai requisiti di legge fino a che le stesse non saranno regolarizzate, senza alcun diritto del Fornitore a richiedere interessi o altre somme a titolo di risarcimento o indennizzo.

7. TERMINE DELL'ESECUZIONE E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

La Committente ha il diritto di effettuare controlli sull'andamento regolare del contratto durante la sua esecuzione.

Al termine dell'esecuzione, la Committente effettuerà una verifica sulle forniture e sui servizi erogati ovvero i lavori eseguiti, al fine di accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali dandone atto in apposito certificato di regolare esecuzione, certificato di verifica di conformità, o certificato di collaudo.

Il Fornitore si adopererà per consentire alla Committente di effettuare ogni necessaria verifica in tempi celeri.



Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, il Fornitore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Committente prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. L'esito positivo della verifica non esonera il Fornitore da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente.

8. GARANZIE

Nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50 c.1 del Codice, la Committente non richiede garanzie a corredo dell'offerta, salvo che nelle ipotesi di procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, da indicarsi nella decisione a contrarre, nell'avviso di indizione della procedura oppure in altro atto equivalente.

Ove richiesta la garanzia provvisoria dovrà essere costituita nella misura indicata nella richiesta di preventivo/ lettera d'invito e non potrà comunque superare l'1% dell'importo previsto nella richiesta di preventivo, nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. In questi casi, la garanzia provvisoria è costituita nelle medesime modalità che l'art. 106 del Codice prescrive per gli affidamenti sopra-soglia.

Le garanzie definitive, ove richieste, dovranno essere necessariamente costituite e presentate prima della sottoscrizione del contratto e la loro validità dovrà essere assicurata per tutta la durata dello stesso; l'ammontare verrà indicato nella richiesta di preventivo ovvero nella lettera d'invito e, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 53, comma 4 del Codice, sarà pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

A fronte di eventuali variazioni del corrispettivo, la garanzia prestata dovrà essere adeguata tramite integrazione, che dovrà pervenire alla Committente prima della sottoscrizione dell'atto di sottomissione.

9. PENALI

Il Fornitore è responsabile nei confronti della Committente dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

Nel caso in cui le prestazioni oggetto del contratto non vengano eseguite nei tempi concordati il Committente applicherà penali comprese tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille per ogni giorno di ritardo e fino ad un importo massimo corrispondente al 10% dell'ammontare netto contrattuale, fatta salva la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno e salvo il caso in cui il predetto limite dovesse essere incrementato dalla normativa vigente in concreto applicabile al contratto cui le penali si riferiscono.

Il Committente si riserva, anche dopo l'avvenuta consegna dei beni o l'esecuzione delle prestazioni, il diritto di rifiutarli in tutto o in parte qualora non risultino accettati al collaudo o alla regolare esecuzione, con facoltà di chiederne l'immediata sostituzione o ripetizione ovvero di procedere all'acquisto della merce o all'esecuzione del servizio o del lavoro presso altra impresa in danno dell'inadempiente.



Rispetto a tali previsioni generali prevarrà quanto eventualmente diversamente stabilito nel contratto. L'applicazione delle penalità previste dal presente articolo sarà effettuata mediante trattenuta in sede di liquidazione fatture, previa contestazione scritta all'affidatario inviata tramite posta elettronica certificata, con assegnazione allo stesso di un termine di massimo 10 giorni per la produzione di eventuali controdeduzioni.

Qualora gli inadempimenti comportino l'applicazione di penali di importo superiore al 10% dell'importo contrattuale, la Committente si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

10. RESPONSABILITA'

Il Fornitore si assume la responsabilità per eventuali danni causati a persone, beni, impianti e attrezzature e installazioni della Committente derivanti da negligenza o colpa propria e/o dei propri dipendenti e si obbliga a risarcire la Committente per qualunque danno subito o spesa sostenuta a causa dei suddetti danni.

Il Fornitore è altresì responsabile in solido con i subappaltatori per eventuali danni derivanti da negligenza o colpa di questi ultimi e/ o dei loro dipendenti nell'esecuzione del contratto.

Il Fornitore si impegna a manlevare e a tenere indenne la Committente da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti di quest'ultima per danni derivanti dai vizi delle forniture oggetto del contratto o dalla mancata o non corretta esecuzione dei servizi dovuti.

Il Fornitore, inoltre, solleva la Committente da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle obbligazioni dello stesso Fornitore quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale e sanità, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

11. RISOLUZIONE

La risoluzione del contratto trova la propria disciplina negli articoli 1453 e ss. del codice civile e degli articoli 121, comma 5, e 122 del Codice, nonché nelle altre ipotesi previste dalla vigente normativa applicabile al contratto affidato al Fornitore.

La Committente può risolvere il contratto di appalto senza limiti di tempo al verificarsi di una o più delle condizioni di cui all'art. 122, comma 1, del Codice.

La Committente risolve altresì il contratto nelle ulteriori ipotesi previste ai commi 2, 3, 4 dell'articolo 122 del Codice.

In tutti i casi di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.



La Committente, potrà inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (c.d. clausola risolutiva espressa), risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata, anche nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta perdita, da parte del Fornitore, dei requisiti richiesti e posseduti in sede di sottoscrizione del contratto, accertata a seguito di appositi controlli;
- b) negligenza, dolo e/o inadempimento da parte del Fornitore che renda impossibile la realizzazione del servizio, lavoro o fornitura;
- c) tre inadempimenti da parte del Fornitore nell'arco di un periodo massimo di un anno da cui derivino conseguenze gravi, così come definite dall'art. 16 delle presenti Condizioni Generali;
- d) sospensione o interruzione dell'attività da parte del Fornitore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore e non autorizzata dal Committente, salvo quanto previsto dall'art. 121 del Codice per le ipotesi di sospensione;
- e) cessione del contratto e subappalto non autorizzati;
- f) avvio a carico del Fornitore di una procedura concorsuale, ad esclusione del c.d. concordato preventivo in continuità aziendale;
- g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08;
- h) qualora gli inadempimenti del Fornitore comportino l'applicazione di penali di importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di violazione degli obblighi previsti a carico del Fornitore e di reiterati inadempimenti, anche se non gravi, la Committente, se ne avrà interesse, potrà concedere un termine per consentire l'adeguamento delle prestazioni alle condizioni fissate. Trascorso senza risultato tale termine il contratto si intende risolto a ogni effetto di legge, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente provocati alla Committente.

Quando viene disposta la risoluzione, ve ne sussistano i presupposti la Committente potrà procedere all'applicazione di eventuali penali e all'escussione della garanzia definitiva - ove prestata - ai sensi dell'articolo 117, comma 5 del Codice, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore.

12. RECESSO

Ferme restando le ipotesi di recesso contenute nel Codice Antimafia (d. lgs. n. 159/2011, artt. 88, co. 4-ter e 92, co. 4) la Committente ha la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento dello svolgimento del rapporto purché tenga indenne il Fornitore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di



lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite; il calcolo del rimborso è disciplinato dall'Allegato II.14 del Codice.

I materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla Committente a norma del comma 1 dell'articolo 123 del Codice, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione di recesso.

Il Fornitore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

La Committente può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde al Fornitore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

La Committente comunica l'esercizio del diritto di recesso in forma scritta con preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

In conformità all'art. 1, co. 13, D.L. n. 95 del 2012 s. m. e i. la Committente si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto, quando esso abbia ad oggetto forniture o servizi – con preavviso di almeno 15 giorni e con pagamento delle prestazioni già eseguite più un decimo di quelle ancora da eseguirsi – qualora i parametri delle convenzioni o accordi quadro stipulate da Consip o altra centrale di committenza siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso e il Fornitore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche proposte dalla Committente per ricondurle nei limiti dei predetti parametri in conformità all'art. 26 comma 3 Legge 488/99 s.m.i. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

13. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla.

È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 14 del presente documento.

Fermo restando il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione del credito da corrispettivo di appalto deve essere stipulata, ai fini dell'opponibilità alla Committente, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'amministrazione debitrice che può rifiutarla con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione



In ogni caso l'Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto stipulato con quest'ultimo.

14. SUBAPPALTO

Gli obblighi posti a carico del Fornitore trovano piena applicazione anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e dei subcontraenti interessati all'acquisizione delle forniture e dei servizi.

Il subappalto è definito e disciplinato dall'articolo 119 del Codice e subordinato alle condizioni previste da tale norma.

Fatti salvi i divieti previsti a pena di nullità dal comma 1 dell'articolo 119 del Codice, la Committente individua, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11 del Codice, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 2, del Codice.

La Committente, sempre nei documenti di gara, individua altresì le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto ai sensi del comma 17 dell'articolo 119 del Codice, per le ragioni ivi previste.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto ai sensi dell'articolo 119, comma 6 del Codice. Inoltre, l'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi art. 29 D. Lgs 276/2003 (ad esclusione delle ipotesi di cui al comma 13 lett. a) e c) art. 119 del Codice), nonché ai sensi dei commi 7 e 12 della medesima disposizione. Il contraente principale è in ogni caso tenuto al rispetto degli obblighi a suo carico previsti dall'articolo 119 del Codice.

Il Fornitore non potrà comunque subappaltare, nemmeno in parte, le forniture, i lavori o i servizi oggetto del contratto senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente, in ogni caso subordinata al rispetto delle condizioni individuate dal comma 4 dell'articolo 119 del Codice. Il subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi della lettera e) del precedente articolo 10.

A tal fine il Fornitore deve depositare presso il Committente, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, il contratto di subappalto, assieme alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 e 98 del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 del Codice nonché alla dichiarazione di cui al comma 16 dell'articolo 119 del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 11, la Committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni servizi o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:



- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

15. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 2010 il Fornitore e la Committente saranno tenuti, nell'esecuzione del contratto, a pena di nullità dello stesso, al pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla suddetta legge.

Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere effettuati in piena conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010.

Al fine di permettere alla Committente di osservare gli obblighi che ne derivano, il Fornitore sarà tenuto a fornire i dati identificativi del conto corrente dedicato (utilizzando il modello fornito) – anche non in via esclusiva - alle commesse pubbliche e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso. Il Fornitore, inoltre, sarà tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il pieno rispetto di tali obblighi dovrà essere assicurato anche in caso di subappalto. A tal fine, il contratto di subappalto dovrà prevedere la reciproca assunzione degli obblighi di tracciabilità.

16. ELENCO FORNITORI QUALIFICATI

Nell'ambito della propria politica per la qualità, la Committente si è dotata di una procedura per la qualificazione dei fornitori di beni e servizi che hanno diretta influenza sulla qualità delle prove accreditate quali, a titolo esemplificativo, materiali di consumo, reagenti e solventi, fornitura e manutenzione delle apparecchiature, materiali di riferimento, tarature e prove affidate esternamente, prove valutative interlaboratorio.

Ogni nuovo fornitore che rientra in tale categoria deve essere qualificato al fine di essere inserito nell'Elenco Fornitori Qualificati (di seguito, anche "Elenco"), secondo quanto previsto dal Sistema Qualità della Committente.

L'Elenco Fornitori Qualificati è aggiornato e rivisto almeno annualmente al fine di verificare il mantenimento dei requisiti richiesti, valutare il livello qualitativo delle prestazioni erogate nel corso dell'anno e procedere a eventuali sospensioni e cancellazioni.

I fornitori possono essere sospesi o cancellati dall'Elenco nei seguenti casi:

A) sospensione fino ad un massimo di 8 mesi

- perdita temporanea dei requisiti sia tecnici che generali;



- mancata risposta alla richiesta di preventivo nei tempi stabiliti per più di due volte nell'arco di un anno;
- ritardo nell'erogazione della fornitura per più di tre volte nell'arco di un anno, con conseguenze non gravi;
- fornitura per più di due volte nell'arco di un anno di beni o servizi non pienamente conformi e corrispondenti alle specifiche concordate, anche con conseguenze non gravi.

B) cancellazione:

- perdita dei requisiti inizialmente richiesti per l'iscrizione;
- mancata risposta alla richiesta di preventivo nei tempi stabiliti per più di tre volte nell'arco di un anno;
- ritardo nella fornitura per più di tre volte nell'arco di un anno con conseguenze gravi;
- fornitura per più di due volte nell'arco di un anno di beni o servizi non pienamente conformi e corrispondenti alle specifiche concordate con conseguenze gravi.

Per conseguenza grave si intende l'eventuale blocco o il rallentamento grave delle attività del Laboratorio derivanti dal mancato rispetto delle condizioni contrattuali imputabile al Fornitore.

17. TRATTAMENTO DEI DATI

La Committente è Titolare del trattamento dei dati personali conferiti dal Fornitore in occasione della partecipazione al procedimento di selezione, della stipula del contratto ed eventualmente successivamente forniti nel corso dello svolgimento dell'attività e dell'esecuzione del Contratto. I dati saranno trattati solo per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e del Regolamento (UE) 2016/679, come verrà descritto in dettaglio nell'informativa privacy contenuta nella Richiesta di offerta e/o nelle dichiarazioni a corredo dell'offerta.

Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.

Qualora l'attività oggetto del contratto rendesse necessario nominare il Fornitore quale Responsabile esterno del trattamento dati, tale nomina avverrà con separato atto scritto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. In tal caso il Fornitore si impegna a trattare i dati personali secondo le indicazioni ricevute dalla Committente e nel rispetto della normativa vigente in materia.

La Committente è tenuta alla pubblicazione delle informazioni e dei dati richiesti ai fini dell'adempimento delle previsioni in materia di trasparenza (cfr. artt. 20 e 28 Dlgs 36/23 – D. lgs 33/2013).

Il Fornitore garantisce che tutte le informazioni a qualsiasi titolo connesse all'attività prestata di cui verrà a conoscenza direttamente o per il tramite di Innovhub SSI saranno tenute riservate e non dovranno essere in alcun modo utilizzate o divulgate per nessun proposito che non sia quello strettamente connesso alla prestazione oggetto del contratto sottoscritto, salva l'autorizzazione scritta da parte della Committente. Il



Fornitore si impegna a trattare i dati personali di cui dovesse entrare in possesso in occasione dell'attività prestata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e comunque nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. In caso di subappalto, i medesimi obblighi devono essere rispettati anche dai subappaltatori.

18. LINGUA DEL CONTRATTO, LEGGE REGOLATRICE, CONTROVERSIE

La lingua del contratto è quella italiana. Nel caso in cui le Parti utilizzino anche un'altra lingua, prevale la formulazione italiana.

Il contratto è soggetto a tutti gli effetti alla legge italiana.

Per qualsiasi controversia concernente il contratto o comunque connessa all'esecuzione dello stesso si applicheranno le disposizioni del Titolo II, parte I del libro V del Codice, in materia di rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.

Esperiti inutilmente tali rimedi, ogni controversia derivante dal contratto o in relazione all'esecuzione dello stesso, sarà risolta in via giudiziale. Il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

19. MODIFICHE E RINVIO

Qualsiasi modifica o integrazione al contratto dovrà risultare da atto scritto, non essendo ammesse modifiche né integrazioni orali.

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel contratto e nella documentazione allegata, si fa rinvio alla normativa vigente con particolare riferimento alle disposizioni del Codice Civile e del Codice dei contratti pubblici in vigore.

Milano, 23/09/2024